

Contributo a fondo perduto: invio della domanda dal 15 giugno

Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

Via libera dell'Agenzia delle Entrate al modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio. Le domande potranno essere presentate dal 15 giugno e non oltre il 13 agosto 2020; se il soggetto richiedente è un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze potranno essere trasmesse dal 25 giugno al 24 agosto. La trasmissione delle istanze dovrà essere effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Solo se l'ammontare del contributo è superiore a 150.000 euro il modello deve essere firmato digitalmente dal richiedente ed essere inviato esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

Contributi a fondo perduto per l'emergenza Covid-19 al via.

Con il provvedimento n. 0230439 del 10 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate ha infatti approvato il **modello**, con le relative **istruzioni** e **specifiche tecniche**, per la richiesta del contributo a fondo perduto ex art. 25 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), destinato al ristoro dei soggetti che abbiano subito un **calo del fatturato** in dipendenza delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Quando inviare l'istanza

La richiesta potrà essere effettuata a partire **dal 15 giugno 2020** e fino al termine del **13 agosto 2020**. Nel caso in cui il richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, invece, i canali di invio delle domande saranno attivi **dal 25 giugno** e resteranno aperti **fino al 24 agosto**.

Nei medesimi termini è possibile presentare, in caso di **errori**, una **nuova istanza in sostituzione** di quella precedentemente trasmessa.

L'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

È possibile, inoltre, presentare una **rinuncia all'istanza** precedentemente trasmessa, che potrà essere inviata anche oltre i termini indicati.

A seguito della presentazione del modello il contribuente riceverà una prima **ricevuta** che ne attesta la **presa in carico**, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo **scarto** a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico sarà recapitata una **seconda ricevuta** che attesta l'**accoglimento** dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo **scarto** dell'istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Come inviare l'istanza

L'invio del modello va effettuato mediante i **canali telematici dell'Agenzia delle Entrate** ovvero attraverso il **servizio web** disponibile nell'area riservata del portale "**Fatture e Corrispettivi**".

Nota bene

Nel solo caso in cui l'ammontare del contributo sia **superiore a 150.000 euro**, come indicato nel provvedimento (par. 3.2), il modello d'istanza deve essere **firmato digitalmente** dal soggetto richiedente ed essere inviato **esclusivamente tramite PEC** all'Agenzia delle Entrate.

Chi può richiedere il contributo a fondo perduto

Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti **attività d'impresa** e di **lavoro autonomo** (con **esclusione dei professionisti**) e di **reddito agrario**, titolari di partita IVA che, nel 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

La condizione relativa al **calo del fatturato e dei corrispettivi** non è richiesta per i soggetti che abbiano iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per coloro che, alla data del 31 gennaio 2020, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da altri eventi calamitosi (delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020).

Chi non può richiedere il contributo a fondo perduto

Al riguardo il provvedimento specifica che il contributo spetta ai soggetti che abbiano iniziato l'attività in data antecedente il 1° maggio 2020, **escludendo** di conseguenza coloro che abbiano aperto la **partita IVA dopo il 30 aprile 2020**.

Oltre ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, con riferimento ai **soggetti esclusi** dal contributo, la norma menziona:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;
- gli enti pubblici di cui all'art. 74 TUIR;
- i soggetti di cui all'art. 162-*bis* TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);
- i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. 18/2020.

Come si calcola il contributo

Riguardo alle modalità di determinazione, il contributo è ottenuto applicando una **percentuale** alla differenza tra l'ammontare del **fatturato** e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Più precisamente l'entità del contributo spetta nella misura del:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila e fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.

Il contributo è in ogni caso riconosciuto per un **importo non inferiore a 1.000 euro** per le persone fisiche e a **2.000 euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per agevolare i contribuenti nella determinazione dei ricavi o compensi relativi al 2019, le istruzioni del modello contengono una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi 2020 (relativa al 2019) ai quali far riferimento.

Come compilare l'istanza

Entrando nel merito delle modalità di compilazione del modello, esso si compone di due pagine.

Oltre ai **dati anagrafici** del richiedente (codice fiscale, rappresentante firmatario dell'istanza), nella prima pagina occorre indicare i dati necessari ad attestare la **sussistenza dei requisiti** previsti per fruire del beneficio. Tali informazioni riguardano l'entità dei **ricavi/compensi complessivi relativi al 2019** (ripartiti nelle tre soglie previste), l'importo complessivo del **fatturato** e dei **corrispettivi** riferiti alle operazioni effettuate nel mese di **aprile 2019 e aprile 2020**, nonché l'indicazione di eventuali **situazioni specifiche** (soggetti che abbiano iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018 ovvero aventi domicilio o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi).

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi devono essere considerate **tutte le fatture attive** (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile; occorre inoltre tenere conto delle **note di variazione** emesse ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili.

Con riferimento alla **soglia di ricavi/compensi** (o del volume d'affari per i titolari di reddito agrario), le istruzioni specificano che i relativi importi **non devono essere ragguagliati ad anno** anche nel caso in cui l'attività non sia stata svolta per l'intero esercizio.

In caso il soggetto svolga **più attività**, il limite dei 5 milioni di euro per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Per i soggetti titolari di **reddito agrario** e attività agricole connesse, **persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali**, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare l'ammontare del **volume d'affari** (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019.

Nell'ultima parte della prima pagina del modello, oltre alla sottoscrizione dell'istanza, occorre indicare il **codice IBAN del conto corrente**, intestato al soggetto richiedente, dove l'Agenzia delle Entrate accrediterà le somme spettanti nonché l'eventuale impegno alla presentazione se la domanda è presentata da un intermediario.

Autocertificazione antimafia

In conformità a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 25 del decreto Rilancio, l'istanza contiene, alla seconda pagina, un apposito **quadro** (denominato **A**) per l'autocertificazione di regolarità antimafia che va compilata nel caso in cui l'ammontare del **contributo** sia **superiore a 150.000 euro**.

Si ricorda che in questo caso l'istanza deve essere firmata digitalmente dal richiedente e trasmessa esclusivamente tramite PEC.